

COMUNE DI PIMONTE - PROVINCIA DI NAPOLI
AREA AMMINISTRATIVA
Tel. 081/8792070 - Fax: 081/8792336
C.F. 82007910639 - P.IVA - 01548621216 - CAP 80050

REGOLAMENTO
PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

*APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 28 DELL'11.09.00, DIVENUTO ESECUTIVO A
SEGUITO DI CHIARIMENTI FORNITI CON ATTO N. 54 DEL 26.10.00.*

ENTRATO IN VIGORE A SEGUITO DELLA RIPUBBLICAZIONE DAL 28.11.00 AL 13.12.00

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 - Autonomia comunale	pag. 4
Art. 3 - Organi del Comune	pag. 4
Art. 4 - Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori	pag. 4
Art. 5 - Entrata in carica dei consiglieri	pag. 5
Art. 6 - Convocazione della prima seduta del consiglio comunale	pag. 5
Art. 7 - Funzioni del consiglio e delibere	pag. 5
Art. 8 - Mancata ratifica delle delibere di Giunta	pag. 5
Art. 9 - Sedute del consiglio	pag. 5
Art.10 - Sedute fuori della sede comunale	pag. 6
Art.11 - Pubblicità delle sedute	pag. 6
Art.12 - Sala delle riunioni	pag. 6
Art.13 - Servizio d'ordine durante le sedute	pag. 6
Art.14 - Personale in servizio durante le sedute	pag. 6
Art.15 - Iniziativa delle sedute consiliari	pag. 6
Art.16 - Data delle sedute del consiglio	pag. 6
Art.17 - Richiesta della seduta consiliare	pag. 7
Art.18 - Consegna degli avvisi di convocazione	pag. 7
Art.19 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno	pag. 7
Art.20 - Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione	pag. 7
Art.21 - Domicilio eletto dal consigliere	pag. 7
Art.22 - Relata di consegna	pag. 7
Art.23 - Indicazione degli argomenti	pag. 8
Art.24 - Pubblicazione dell'ordine del giorno	pag. 8
Art.25 - Iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno	pag. 8
Art.26 - Inversione dell'ordine del giorno	pag. 8
Art.27 - Deposito delle pratiche	pag. 8
Art.28 - Completamento delle pratiche	pag. 8
Art.29 - Diritti dei consiglieri	pag. 9
Art.30 - Computo dei termini per le sedute d'urgenza	pag. 9
Art.31 - Ordine del giorno aggiuntivo	pag. 9
Art.32 - Adempimenti prima della seduta e assenza consiglieri	pag. 9
Art.33 - Seduta deserta	pag. 9
Art.34 - Seduta di seconda convocazione	pag. 10
Art.35 - Della presidenza del consiglio	pag. 10
Art.36 - Funzioni della presidenza	pag. 10
Art.37 - Direzione delle adunanze	pag. 10
Art.38 - Poteri del presidente sui consiglieri	pag. 10
Art.39 - Spiegazioni dei consiglieri	pag. 11
Art.40 - Comportamento del pubblico	pag. 11
Art.41 - Validità della seduta	pag. 11
Art.42 - Dichiarazioni del presidente	pag. 11
Art.43 - Argomenti non esauriti	pag. 11
Art.44 - Modalità degli interventi	pag. 12
Art.45 - Durata degli interventi	pag. 12
Art.46 - Numero degli interventi	pag. 12
Art.47 - Completamento del discorso	pag. 12
Art.48 - Fatto personale	pag. 12

Art.49 - Mozione d'ordine	pag. 12
Art.50 - Emendamenti	pag. 13
Art.51 - Emendamenti agli emendamenti	pag. 13
Art.52 - Presentazione ordini del giorno	pag. 13
Art.53 - Discussione generale	pag. 13
Art.54 - Chiusura della discussione	pag. 13
Art.55 - Modalità delle votazioni	pag. 14
Art.56 - Votazioni per appello nominale	pag. 14
Art.57 - Comportamento dei consiglieri durante la votazione	pag. 14
Art.58 - Votazioni per scrutinio segreto	pag. 14
Art.59 - Votazioni riguardanti persone	pag. 14
Art.60 - Votazioni per componenti effettivi e supplenti	pag. 15
Art.61 - Astensioni e dichiarazioni di voto	pag. 15
Art.62 - Votazioni di ballottaggio	pag. 15
Art.63 - Poteri dei consiglieri	pag. 15
Art.64 - Delle interrogazioni	pag. 15
Art.65 - Risposta alle interrogazioni	pag. 16
Art.66 - Commissioni di inchiesta e conoscitive	pag. 16
Art.67 - Integrazione delle commissioni	pag. 16
Art.68 - Svolgimento delle interrogazioni	pag. 16
Art.69 - Modalità delle interrogazioni	pag. 16
Art.70 - Numero delle interrogazioni da svolgersi	pag. 17
Art.71 - Dichiarazione dell'interrogante	pag. 17
Art.72 - Delle interpellanze	pag. 17
Art.73 - Delle mozioni	pag. 17
Art.74 - Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 18
Art.75 - Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 18
Art.76 - Cancellazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 18
Art.77 - Delle segnalazioni e raccomandazioni	pag. 18
Art.78 - Voto contrario a proposta del sindaco e della giunta	pag. 18
Art.79 - Mozioni di sfiducia	pag. 18
Art.80 - Decadenza del sindaco e della giunta	pag. 19
Art.81 - Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco	pag. 19
Art.82 - Vacanza del seggio di consigliere	pag. 19
Art.83 - Della verbalizzazione	pag. 19
Art.84 - Sedute segrete	pag. 19
Art.85 - Consigliere comunale con funzioni di segretario	pag. 20
Art.86 - Verbali delle sedute segrete	pag. 20
Art.87 - Funzioni del segretario comunale	pag. 20
Art.88 - Processo verbale delle sedute	pag. 20
Art.89 - Pubblicazioni dei provvedimenti adottati	pag. 20
Art.90 - Stesure delle delibere	pag. 21
Art.91 - Custodia delle deliberazioni	pag. 21
Art.92 - Indice delle deliberazioni	pag. 21
Art.93 - Firma di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze	pag. 21
Art.94 - Comunicazioni del presidente	pag. 21
Art.95 - Celebrazioni di eventi e commemorazioni	pag. 21
Art.96 - Rinvio alle norme di legge	pag. 22

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento - da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - comprendente n. 96 articoli disciplina:

- a) il funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
- c) il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio comunale;
- e) l'utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite al Consiglio.

ART. 2
Autonomia comunale

Il Comune costituisce la cellula dell'Ente Stato e - quale istituzione autonoma nei limiti posti dalle leggi della Repubblica - rappresenta e riduce all'unità tutti gli interessi della comunità locale.

La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta:

- a) a rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
- b) a valorizzare la personalità di ogni cittadino;
- c) a salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta;
- d) a garantire i diritti delle minoranze.

ART. 3
Organi del Comune

Gli organi del Comune sono:

- 1) Il Consiglio Comunale;
- 2) La Giunta Comunale;
- 3) Il Sindaco.

ART. 4
Modalità di nomina e stato giuridico
degli amministratori

La legge dello Stato disciplina:

- 1) l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco;
- 2) la durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- 3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
- 4) la posizione giuridica degli amministratori;

- 5) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) le modalità per la nomina della Giunta Comunale;
- 7) la procedura dei ricorsi;
- 8) le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

ART. 5

Entrata in carica dei consiglieri

I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

ART. 6

Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

La convocazione della prima seduta del Consiglio comunale e la Presidenza spettano al Sindaco.

Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale sono trattati i seguenti oggetti:

- adozione della deliberazione di convalida degli eletti ed eventuale surrogazione di consiglieri che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili;
- prestazione del giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta.

ART. 7

Funzioni del Consiglio e delibere

Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta Comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

ART. 8

Mancata ratifica delle delibere di Giunta

In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi - sino alla data della mancata approvazione - i provvedimenti adottati.

ART. 9

Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Il Sindaco può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo pubblico.

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 10

Sedute fuori della sede comunale

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 11

Pubblicità delle sedute

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio ricorre alla seduta segreta in presenza di questioni concernenti persone, che impongono apprezzamenti o giudizi discrezionali sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona. Lo stesso Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire, qualora ci si trovi in presenza di casi eccezionali, la cui discussione pubblica potrebbe determinare malumori o intemperanze da parte del pubblico che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART. 12

Sala delle riunioni

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico.

ART. 13

Servizio d'ordine durante le sedute

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

ART. 14

Personale in servizio durante le sedute

Dovrà essere assicurato la presenza negli uffici di personale della segreteria comunale, o di altri uffici, capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

A detto personale, come a quello di cui all'art. 13, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, se in quanto dovuto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 15

Iniziativa delle sedute consiliari

La convocazione del Consiglio è di competenza del Sindaco ed è obbligatoria nei casi previsti dal successivo art. 17.

ART. 16

Data delle sedute del Consiglio

La data delle sedute del Consiglio è determinata dal Sindaco. La data della convocazione deve essere stabilita in modo che gli avvisi ai consiglieri siano recapitati nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento.

ART. 17
Richiesta della seduta consiliare

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

ART. 18
Consegna degli avvisi di convocazione

La segreteria comunale, deve far pervenire ad ogni consigliere comunale l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza

Nella seduta d'urgenza, l'avviso va consegnato 24 ore prima.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.

Nei termini della convocazione non si computa il giorno iniziale ma si computa il giorno in cui è fissata la seduta.

ART. 19
Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

ART. 20
**Personale autorizzato a ricevere
l'avviso di convocazione**

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

ART. 21
Domicilio eletto dal consigliere

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Pimonte e indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi.

ART. 22
Relata di consegna

Il personale incaricato della consegna deve presentare al Sindaco la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

ART. 23
Indicazione degli argomenti

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

ART. 24
Pubblicazione dell'ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio, nel rispetto dei termini stabiliti per la convocazione.

ART. 25
Iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richieste dell'Autorità governativa;
- b) comunicazioni del Sindaco;
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della Provincia;
- e) pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
- f) ratifiche di deliberati della Giunta;
- g) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- h) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri. Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

ART. 26
Inversione dell'ordine del giorno

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta d'inversione può essere fatta anche da un solo consigliere.

ART. 27
Deposito delle pratiche

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, occorre depositare, nell'ufficio segreteria, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono, però, dare copie od estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni.

I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

ART. 28

Completamento delle pratiche

Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

ART. 29 Diritti dei consiglieri

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

L'obbligo di cui al presente articolo si estende anche alle aziende municipalizzate e agli enti dipendenti dal Comune.

ART. 30 Computo dei termini per le sedute d'urgenza

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

ART. 31 Ordine del giorno aggiuntivo

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo, 24 ore prima della seduta, fermo i limiti di cui all'articolo precedente.

Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 32 Adempimenti prima della seduta e assenza consiglieri

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive di consiglio sono dichiarati decaduti.

ART. 33 Seduta deserta

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

ART. 34

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri, escluso il Sindaco.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telefonicamente o con altri mezzi celeri di informazione.

CAPO II

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 35

Della Presidenza del Consiglio

Al Sindaco è attribuita la Presidenza del Consiglio comunale.

ART. 36

Funzioni della Presidenza

Oltre a garantire i diritti delle minoranze, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio

CAPO III

DELLA DISCIPLINA

ART. 37

Direzione delle adunanze

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

ART. 38
Poteri del Presidente sui consiglieri

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

ART. 39
Spiegazioni dei consiglieri

Il consigliere colpito dal provvedimento di cui all'art. 38 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora questi le accolga deve restituire la parola al consigliere.

ART. 40
Comportamento del pubblico

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, e le altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, Provincia, Sindaci di altri Comuni),

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

ART. 41
Validità della seduta

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente. Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco.

Per la validità delle sedute di seconda convocazione occorre il quorum previsto al precedente articolo 34.

ART. 42
Dichiarazioni del Presidente

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 15 minuti.

Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti scritti all'ordine del giorno.

ART. 43
Argomenti non esauriti

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione.

In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telefonicamente o con altri mezzi celeri di informazione.

Su richiesta di ciascun consigliere, previo deliberazione dello stesso Consiglio a maggioranza dei consiglieri presenti, un argomento posto all'ordine del giorno, può essere rinviato ad una successiva seduta.

ART. 44

Modalità degli interventi

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

ART. 45

Durata degli interventi

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 30 minuti.

Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure fissare il numero massimo dei consiglieri che possono intervenire, riservando alle minoranze almeno la metà del numero di interventi.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

ART. 46

Numero degli interventi

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

ART. 47

Completamento di discorso

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

ART. 48

Fatto personale

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

ART. 49

Mozione d'ordine

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 50 Emendamenti

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Sindaco, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

Gli emendamenti - tranne quelli ammessi a voce - non possono essere discussi se non vengono presentati al Sindaco – tramite il protocollo generale dell'Ente - almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio.

Gli emendamenti al bilancio di previsione devono essere presentati almeno 96 ore prima della seduta prevista.

Gli emendamenti sono posti a votazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati, dopo aver acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a 4.

ART. 51 Emendamenti agli emendamenti

La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti. I termini di cui al comma II e III comma dell'articolo precedente sono ridotti rispettivamente a 24 e 48 ore.

Anche per gli emendamenti vale il limite previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 52 Presentazione ordini del giorno

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.

Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

Può essere consentita la presentazione di ordini del giorno prima della seduta, su assenso del Presidente e di tutti i capigruppo presenti nella seduta.

ART. 53 Discussione generale

La discussione di carattere generale - quando ne ricorre il caso - precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

ART. 54
Chiusura della discussione

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

La chiusura della discussione è dichiarata dal Presidente.

CAPO IV

DELLE VOTAZIONI

ART. 55
Modalità delle votazioni

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione stabilito e quello per alzata di mano, tranne che il Presidente abbia stabilito una diversa modalità.

Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

ART. 56
Votazioni per appello nominale

Nelle votazioni per appello nominale si risponde "SI" o "NO" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

ART. 57
Comportamento dei consiglieri durante la votazione

Durante la votazione a nessun consigliere può essere data facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

ART. 58
Votazioni per scrutinio segreto

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge - il Presidente chiama due consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

ART. 59
Votazioni riguardanti persone

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

ART. 60

Votazioni per componenti effettivi e supplenti

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

ART. 61

Astensioni e dichiarazioni di voto

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i dieci minuti.

ART. 62

Votazioni di ballottaggio

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

CAPO V

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 63

Poteri dei consiglieri

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

ART. 64

Delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 60 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 65 **Risposta alle interrogazioni**

L'Esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di sindacato presentate dai consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Sindaco, debitamente motivata.

ART. 66 **Commissioni di inchiesta e conoscitive**

Il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive.

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 3 membri di cui 2 della maggioranza e 1 della minoranza.

La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente che deve appartenere alla minoranza quando trattasi di commissioni che esercitano controlli sull'attività dell'amministrazione.

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

ART. 67 **Integrazione delle commissioni**

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione comunale. Detto personale che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione dei responsabili delle aree ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere.

ART. 68 **Svolgimento delle interrogazioni**

In principio di seduta il Sindaco, ove non provveda direttamente, invita l'Assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione ed a rispondere a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

ART. 69
Modalità delle interrogazioni

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In mancanza di precisazioni si può disporre che debba essere data risposta scritta o orale. Nell'assenza dell'interrogante alla seduta, il Presidente potrà dare lettura all'interrogazione, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

ART. 70
Numero delle interrogazioni da svolgersi

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a due.

ART. 71
Dichiarazione dell'interrogante

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Art. 72
Delle interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

Può essere consentita la proposizione orale, all'inizio della seduta, ma in tal caso la discussione viene differita alla seduta successiva, previa iscrizione all'ordine del giorno.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze.

A differenza delle interrogazioni, alle interpellanze è data, di norma risposta orale, a meno che non sia fatta richiesta di risposta scritta.

Per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il tempo massimo disponibile è di due ore. Oltre tale tempo, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

ART. 73
Delle mozioni

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.
Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.
Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

ART. 74
**Abbinamento delle interrogazioni,
interpellanze e mozioni**

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

ART. 75
**Numero delle interrogazioni,
interpellanze e mozioni**

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di due ore, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

ART. 76
Cancellazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sedute senza che le stesse si siano svolte, il Presidente dovrà stabilire un'ulteriore data per il suo svolgimento. In mancanza, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

ART. 77
Delle segnalazioni e raccomandazioni

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco ed alla Giunta.

Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di 15 minuti né ha diritto a replica.

Il Sindaco è tenuto a rispondere se accetta o meno la raccomandazione.

Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a 4.

ART. 78
Voto contrario a proposta del Sindaco e della Giunta

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 79
Mozioni di sfiducia

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da 2/5 dei consiglieri assegnati, pari a sette.

Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla loro presentazione.

Qualora una mozione di sfiducia - da votarsi per appello nominale - riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

ART. 80

Decadenza del Sindaco e della Giunta

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

Lo scioglimento del Consiglio non si verifica in caso di decadenza di un singolo componente della Giunta.

ART. 81

Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

ART. 82

Vacanza del seggio di consigliere

Il seggio di consigliere comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO VI

DELLA VERBALIZZAZIONE

ART. 83

Della verbalizzazione

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consesso.

Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

Il Segretario, per i lavori preparatori e di verbalizzazione, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, qualora nella dotazione organica non sia previsto il posto di Vice Segretario, sono svolte dal consigliere più giovane.

ART. 84

Sedute segrete

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia previsto il posto di vice segretario.

ART. 85

Consigliere comunale con funzioni di Segretario

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

ART. 86

Verbali delle sedute segrete

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione:
"seduta segreta".

ART. 87

Funzioni del Segretario comunale

Il Segretario comunale coadiuva in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

ART. 88

Processo verbale delle sedute

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.

A tal fine, su apposito registro, preventivamente numerato e vidimato, deve indicare:

- 1) la data, l'ora e luogo della seduta;
- 2) il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
- 3) l'argomento che viene trattato;
- 4) il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.

Il registro di cui al secondo comma del presente articolo viene chiamato "originale provvisorio". Alla conclusione dei lavori il registro è sottoscritto dai verbalizzanti.

I processi verbali della seduta potranno essere approvati nella stessa seduta o in sedute prossime, anche se non successive, e cumulativamente.

Il verbalizzante potrà sintetizzare il contenuto dell'intervento.

Ciascun consigliere può chiedere di riportare integralmente le proprie dichiarazioni, laddove vi abbia un particolare interesse, ovvero, far allegare all'atto una propria dichiarazione scritta.

La rettifica del verbale in sede di approvazione dello stesso consente di modificare anche le dichiarazioni di voto, se esse siano state riportate in maniera diversa da quelle espresse, se tale circostanza risulta pacifica al Presidente e al verbalizzante.

ART. 89

Pubblicazione dei provvedimenti adottati

Dopo la seduta consiliare si procede alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

ART. 90 **Stesura delle delibere**

Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, sulla scorta del verbale della seduta, redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme fissate dalla legge - che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco.

ART. 91 **Custodia delle deliberazioni**

Il Servizio segreteria custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

ART. 92 **Indice delle deliberazioni**

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico.

ART. 93 **Firma di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze**

Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

ART. 94 **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

ART. 95 **Celebrazioni di eventi e commemorazioni**

A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

ART. 96
Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.